



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	Sentenza n. 89, 16 marzo 2007
<b>Massima:</b>	<p>Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24, 25 e 26, della legge n. 266 del 2005, contenente “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006)” promossa con ricorso della Regione siciliana in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, e agli artt. 14 lett. p ), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della regione siciliana).</p> <p>Infatti, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrato in vigore l'art. 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che ha espressamente abrogato le norme impugnate, sicché derivando dalla suddetta abrogazione la completa eliminazione di qualunque effetto giuridico delle disposizioni e la preclusione di qualunque applicazione, può ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia.</p>
<b>NOTE:</b>	

**Redattore:**

